



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 01 MARZO 2016, N. 3 “DISPOSIZIONI E CRITERI PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 27 settembre 2016

Si assegna il numero 13 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2016

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1**(Modifiche alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 01 marzo 2016, n.3)**

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'art.1 del regolamento regionale 01 marzo 2016 n. 3 è sostituita dalla seguente:

<<

- a) i comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Lamezia Terme e Reggio Calabria aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- b) la città metropolitana di Reggio Calabria per i comuni, diversi dal capoluogo, ricompresi nel territorio della stessa;>>

Art. 2**(Modifiche all'articolo 14 del regolamento regionale 01 marzo 2016, n. 3)**

1. L'articolo 14 del regolamento regionale 01 marzo 2016 n. 3 è sostituito dal seguente:

<< *Art. 14 Catasto Regionale e Catasti delle Autorità competenti*

1. La Regione Calabria e le Autorità competenti di cui al precedente art. 1 comma 2 concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale, per come segue:
 - a) La Regione Calabria istituisce, gestisce e aggiorna il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d'ora innanzi denominato semplicemente "CIT-CAL". Tale strumento, previsto dall'art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti nel più ampio strumento, riportato alla successiva lettera b), gestito da ciascuna Autorità competente.
 - b) Ciascuna Autorità competente individuata al precedente art. 1 comma 2 istituisce, ove non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti termici relativi al territorio di competenza, di seguito denominato semplicemente "Catasto", assicurando l'aggiornamento continuo dei dati sul CIT-CAL.
2. Il Catasto di ciascuna Autorità competente contiene in particolare la seguente documentazione in formato digitale:
 - a. scheda identificativa dell'impianto;
 - b. libretto di impianto;
 - c. rapporti di controllo di efficienza energetica;
 - d. rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità competente;
 - e. documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.
3. Ogni impianto censito sarà individuato nel Catasto da un "codice impianto" assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
4. Il Catasto, disponibile in ambiente web sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Calabria, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti. Il Catasto consente altresì la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al precedente comma 2 attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene infatti attribuita, all'atto di registrazione presso il Catasto, una password tramite la quale gli stessi potranno successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi mantenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.
5. Per i nuovi impianti l'accatastamento deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
6. Nel caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e

- manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. E' compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.
7. In tutte le situazioni sopra descritte, l'installatore all'atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull'impianto, attestano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.
 8. Al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, ai sensi dell'art.9 comma 3 del d.lgs 192/2005:
 - a) il responsabile dell'impianto termico comunica entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
 - b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
 9. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile da ciascuna Autorità competente. >>

Art. 3

(Modifiche all'articolo 16 del regolamento regionale 01 marzo 2016, n. 3)

1. L'articolo 16 del regolamento regionale 01 marzo 2016 n. 3 è sostituito dal seguente:

<< Art. 16 Contributi

1. Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni disposte d'ufficio, è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
2. Nel rispetto del principio di equità, tale contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto e della tipologia, secondo quanto riportato in Allegato 5.
3. Il contributo è versato dal soggetto responsabile dell'impianto al manutentore in occasione dei controlli di efficienza energetica previsti dal precedente articolo 7. Il predetto contributo è integralmente versato dal manutentore all'Autorità competente attraverso le modalità stabilite dai commi 4 e 5 del precedente articolo 7.
4. Il contributo è destinato alla copertura dei costi di gestione del Catasto, delle azioni di informazione territoriali e delle azioni di aggiornamento degli ispettori nonché alla copertura degli accertamenti e delle ispezioni effettuate dalle autorità competenti individuate al precedente art. 1 comma 2. >>

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 del regolamento regionale 01 marzo 2016, n. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 del regolamento regionale 01 marzo 2016 n. 3 è sostituito dal seguente:

<< Art. 21 Norme finali

3. Le Autorità competenti individuate al precedente art. 1 c. 2 lett. a) e b) adeguano le proprie disposizioni in materia entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente Regolamento sul BURC. >>

Art. 5**(Modifiche all'allegato 5 al regolamento regionale 01 marzo 2016, n. 3)**

1. L'allegato 5 al regolamento regionale 01 marzo 2016 n. 3 è sostituito dal seguente:

<< Allegato 5 - Contributi per fasce di potenza

(art. 16 c. 2 del Regolamento)

Tipologia impianto	Potenza termica complessiva [kW]	Contributo	Cadenza del versamento
Impianti con generatore di calore	- Impianti di potenza $10 \leq P < 35$ con generatori alimentati a gas, metano o GPL aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, ≤ 8 anni	€ 18,00	Secondo quanto previsto in Allegato 3 per la tipologia d'impianto
	- Impianti di potenza $10 \leq P < 35$ alimentati a combustibile liquido o solido		
	- Impianti di potenza $10 \leq P < 35$ con generatori alimentati a gas, metano o GPL aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, > 8 anni	€ 10,00	
	- Impianti di potenza $35 \leq P \leq 100$ con generatori alimentati a gas, metano o GPL aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, ≤ 8 anni	€ 46,00	
	- Impianti di potenza $35 \leq P \leq 100$ alimentati a combustibile liquido o solido		
	- Impianti di potenza $35 \leq P \leq 100$ con generatori alimentati a gas, metano o GPL aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, > 8 anni	€ 23,00	
Impianti con pompe di calore, macchine frigorifere	$12 \leq P \leq 100$	€ 18,00	
Impianti con generatore di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$100 < P < 350$	€ 80,00	
	$P \geq 350$	€ 120,00	
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	€ 80,00	
	$50 \leq P_{el} < 1000$	€ 120,00	
	$P_{el} \geq 1000$	€ 160,00	

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 settembre 2016

OLIVERIO